



Al Sig. Presidente
del Tribunale Ordinario di Napoli
DOTT. ETTORE FERRARA

Al Sig. Presidente
della Sezione Specializzata in Materia di Imprese
del Tribunale Ordinario di Napoli
DOTT. ARDUINO BUTTAFUOCO

Raccomandata a.r.

Salerno, li 19/2/2015

Oggetto: Albo dei consulenti di riferimento per la Sezione Specializzata in Materia di Imprese.

Illustri Presidenti,

l'associazione di categoria **Impegno e Passione** operante nel territorio salernitano e rappresentante numero ___ dottori commercialisti ed esperti contabili, intende sottoporre alla Vostra attenzione un'evidente criticità scaturita dall'istituzione della Sezione Specializzata in Materia di Imprese e per, sommessamente, prospettare una possibile ed auspicabile soluzione.

Infatti, la sezione specializzata, che tratta questioni tanto interessanti quanto delicate, si avvale esclusivamente dei consulenti iscritti all'Albo tenuto, ex art. 13 e ss. delle disp. att. c.p.c., istituito presso il Tribunale di Napoli e ciò sulla scorta dell'applicazione dell'art. 22 disp. att. c.p.c.

Appare evidente come, sebbene la Sezione Specializzata abbia una competenza ultraregionale (avendo attratto la competenza dei Tribunali di tutto il territorio campano e del distretto di Campobasso), gli unici consulenti nominati appartengono al circondario del Tribunale di Napoli.

Tuttavia, proprio alla luce dei recenti orientamenti del Tribunale delle Imprese in ordine al tipo di competenza che la novella legislativa gli ha attribuito, sarebbe auspicabile adottare una soluzione interpretativa che rimuova l'evidente penalizzazione per i tanti consulenti tecnici, che seppur iscritti in Albi di altri Tribunali della Campania, sono esclusi da un importante contenzioso.

Come certamente è noto alle SS.VV. Ill.me, il Tribunale delle Imprese di Napoli, con l'avallo della più recente giurisprudenza di legittimità, ritiene che la propria competenza non sia una mera questione tabellare di ripartizione degli affari all'interno del Tribunale di Napoli, bensì sia una competenza di carattere territoriale e per materia, tale per cui, nel caso venga genericamente adito il Tribunale di Napoli in luogo del Tribunale delle Imprese, non si dà luogo alla semplice trasmissione del fascicolo al Presidente per la riassegnazione, ma si determina una vera e propria pronuncia di incompetenza (cfr. Cass. 15619/15, Trib. Imprese Napoli 5/1/16, dott. Rustichelli).

Secondo quanto affermato dalla pronuncia di legittimità citata, diversamente opinando, si avrebbe una inaccettabile disparità di trattamento nel caso in cui la parte adisca, impropriamente, un Tribunale ricadente nel territorio di competenza della Sezione Imprese, ipotesi nella quale si avrebbe un'ordinanza di incompetenza soggetta a regolamento ex art. 42 c.p.c. e nel caso in cui invece adisca genericamente, ma sempre in maniera non corretta, il Tribunale di Napoli, caso nel quale il rimedio dell'art. 42 c.p.c. non sarebbe consentito.

In definitiva, appare evidente come il Tribunale delle Imprese risulti autonomo rispetto al Tribunale Ordinario di Napoli ed abbia una propria autonoma competenza territoriale. Pertanto, tenuto conto della più recente giurisprudenza, deve necessariamente scaturirne che l'Albo di riferimento del Tribunale delle Imprese non possa essere esclusivamente quello del circondario del Tribunale di Napoli, ma debbano essere tutti gli Albi dei consulenti tecnici presenti nel territorio di competenza dell'organo giurisdizionale. In questa prospettiva, l'art. 22 delle disp. att. c.p.c., nella parte in cui parla di Albo del Tribunale medesimo e di obbligo per i Giudici della circoscrizione di attribuire le funzioni di consulente soltanto ai soggetti iscritti a quell'Albo, non può che essere inteso, rispetto al Tribunale delle Imprese, esclusivamente all'Albo del circondario del Tribunale di Napoli. Viceversa, essendo per il Tribunale delle imprese il circondario di riferimento ben ampio di quello del solo Tribunale di Napoli, gli Albi di riferimento dovrebbero evidentemente essere quelli ricompresi nell'intera competenza territoriale.

Diversamente opinando, si adotterebbe una posizione contraddittoria: da un lato, si affermerebbe la distinzione territoriale e funzionale tra Tribunale delle imprese e Tribunale Ordinario di Napoli, dall'altro invece si affermerebbe la totale coincidenza funzionale e territoriale. In altri termini, si ricadrebbe nella tesi, già ampiamente superata, secondo cui la Sezione Specializzata risulterebbe una mera "diramazione interna" del Tribunale di riferimento.

A sommo parere della nostra associazione, sembra quindi che la Sezione delle Imprese, proprio ai sensi del richiamato art. 22, senza alcuna preclusione, possa nominare dei consulenti tecnici iscritti negli Albi istituiti presso i vari Tribunali la cui competenza ha attratto.

D'altro canto, la soluzione prospettata avrebbe certamente un effetto benefico ampliando la platea dei consulenti tecnici e rimuovendo l'attuale discriminazione che ad oggi sta penalizzando molti validi professionisti. In merito, sembra opportuno evidenziare che tale *modus operandi* consentirebbe di evitare, rispetto ad un contenzioso tanto ampio e rilevante, che si possa generare una cerchia ristretta di esperti i quali rivestano, a secondo delle circostanze, a volte le funzioni di c.t.u. ed a volte quelle di c.t.p. Ovviamente, non è necessario dilungarsi sulle conseguenze distorte di una simile prassi.

Pertanto, auspicando che la nomina dei c.t.u. nell'ambito dei Giudizi di competenza del Tribunale delle Imprese possa riguardare anche gli esperti iscritti ad Albi diversi da quelli del Tribunale Ordinario di Napoli, chiediamo alle SS.VV. Ill.me di essere ricevuti per discutere in merito a quanto evidenziato in questa sede.

Con ossequio.

